

## **PDL**

### **Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato)**

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Modifiche all'articolo 4 della l.r. 82/2009

Art. 2 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 82/2009

Art. 3 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 82/2009

Art. 4 - Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 82/2009

Art. 5 - Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 82/2009

Art. 6 - Modifiche all'articolo 11 della l.r. 82/2009

Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 82/2009

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c) dello Statuto;

Vista la legge regionale 14 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, l'articolo 25;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), approvata in attuazione del citato articolo 25 della l.r. 41/2005;

Visto il DPGR 29/R del 3/3/2010, approvato dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 11 della l.r. 82/2009;

Viste le modifiche alla l.r. 82/2009, apportate dalla legge regionale 21 del 24/5/2017, nonché dalla legge regionale 70 del 12/12/2017 (legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017);

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Considerato quanto segue:

1. il progressivo miglioramento della qualità dei servizi offerti dal sistema integrato degli interventi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale ha comportato l'avvio di un percorso, volto a rafforzare il ruolo di governo della Regione all'interno del processo di accreditamento;
2. nel nuovo percorso i requisiti e gli indicatori sia per le strutture sia per i servizi di assistenza domiciliare e per gli altri servizi alla persona non sono più contenuti nel regolamento, bensì in una delibera della Giunta regionale, al fine di utilizzare uno strumento più flessibile rispetto alla norma, in relazione alle modifiche frequenti nel novero dei requisiti e degli indicatori: ciò deriva dai rapidi cambiamenti nelle tipologie dei servizi offerti, dovuti ad una

domanda di intervento da parte dei cittadini sempre più consapevole e specializzata;

3. si rende opportuno aggiornare la normativa vigente per completare la riforma del sistema dovuta all'introduzione della durata dell'accreditamento per le strutture;
4. occorre, da un lato, razionalizzare e semplificare l'azione regionale, dall'altro lato è necessario perfezionare la costruzione del nuovo sistema regionale, nel quale le funzioni inerenti l'accreditamento delle strutture e dei servizi afferiscono rispettivamente alla Giunta regionale, che opera avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione, ed ai comuni territorialmente competenti;
5. nell'ottica sia di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa sia di realizzare una maggiore efficienza procedimentale:
  - a) si definisce il regime transitorio che interessa le strutture ed i servizi già accreditati, in modo tale da riallinearli progressivamente al percorso di accreditamento a regime;
  - b) viene chiarito che l'accreditamento opera a far data:
    - dalla comunicazione alla Giunta regionale o al comune, di adeguamento ai nuovi requisiti, da parte rispettivamente delle strutture e dei servizi già accreditati;
    - dalla autocertificazione alla Giunta regionale o al comune, del possesso dei requisiti da parte rispettivamente delle strutture e dei servizi nuovi;
  - c) si disciplinano in modo più chiaro le fasi del controllo che la Giunta ed il comune sono tenuti ad effettuare rispettivamente sulle strutture e sui servizi sia già accreditati sia nuovi;
  - d) si individuano le fattispecie di decadenza dell'accreditamento.

Si approva la presente legge

#### **Art. 1**

#### **Modifiche all'articolo 4 della l.r. 82/2009**

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 82/2009 le parole "rilascia l'accreditamento" sono sostituite dalla seguente: "accredita."
2. Al comma 2 bis dell'articolo 4 della l.r. 82/2009 le parole "rilascio dell'" sono soppresse.
3. Al comma 2 ter dell'articolo 4 della l.r. 82/2009 le parole "del rilascio" sono sostituite dalle seguenti: "di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2."
4. Al comma 2 ter dell'articolo 4 della l.r. 82/2009 la parola "istanza" è sostituita dalle seguenti: "dichiarazione sostitutiva."
5. Al comma 2 ter dell'articolo 4 della l.r. 82/2009 dopo le parole "con le modalità di cui al comma 2" sono aggiunte le seguenti: "a pena di decadenza, non oltre la data di scadenza dell'accreditamento."
6. Al comma 2 ter dell'articolo 4 della l.r. 82/2009 le parole "Nelle more del provvedimento regionale la struttura accreditata continua ad operare in regime di proroga" sono soppresse.

#### **Art. 2**

#### **Modifiche all'articolo 5 della l.r. 82/2009**

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 82/2009 dopo la parola "regionale" sono aggiunte le seguenti: "entro il medesimo termine, a pena di decadenza, ".
2. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 82/2009 la parola "1" è sostituita dalle seguenti: "1 ter."

### **Art. 3** **Modifiche all'articolo 6 della l.r. 82/2009**

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente:  
"1. La Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione che opera attraverso sopralluoghi, controlla, entro un anno dall'accREDITamento, il possesso dei requisiti generali e specifici di cui all'articolo 3."
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 82/2009 è aggiunto il seguente comma:  
"1 bis. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato:  
a) in caso di primo accREDITamento, su tutte le strutture;  
b) in caso di rinnovo dell'accREDITamento oltre la scadenza, su tutte le strutture;  
c) in caso di rinnovo dell'accREDITamento entro la scadenza, sulle strutture individuate con metodo a campione, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 11."
3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 6 della l.r. 82/2009 è aggiunto il seguente comma:  
"1 ter. La Giunta regionale, con le stesse modalità previste al comma 1, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione, entro un anno dalla trasmissione della documentazione di cui all'articolo 5, comma 2 e, successivamente, ogni anno, controlla il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori delle strutture individuate con metodo a campione, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 11."
4. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 82/2009 le parole "del controllo" sono sostituite dalle seguenti: "dei controlli."
5. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 82/2009 dopo le parole "competente per territorio" sono aggiunte le seguenti: "ed alla struttura."
6. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 82/2009 è abrogato.

### **Art. 4** **Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 82/2009**

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 82/2009 è inserito il seguente:

"Art. 6 bis  
Decadenza

1. L'accREDITamento decade automaticamente qualora:  
a) venga meno il provvedimento di autorizzazione;  
b) la comunicazione di cui all'articolo 13, comma 2, sia effettuata oltre un anno dall'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 5;  
c) la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti e la trasmissione della relativa documentazione non sia effettuata rispettivamente entro il termine di un anno dalla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 2 per le strutture già accREDITate ed entro il termine di un anno

dall'accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2 per le altre strutture;  
d) il rinnovo, di cui all'articolo 4, comma 2 ter, avvenga oltre la scadenza dell'accreditamento.”.

### **Art. 5** **Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 82/2009**

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 82/2009 è inserito il seguente:

“Art. 9 bis  
Decadenza

1. L'accreditamento decade automaticamente qualora la comunicazione di cui all'articolo 13, comma 2, sia effettuata oltre un anno dall'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 5.”.

### **Art. 6** **Modifiche all'articolo 11 della l.r. 82/2009**

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 82/2009 le parole “all'articolo 6 e per l'individuazione, con metodo a campione, delle strutture per le quali controllare, ogni due anni, il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b);” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 6 e 13;”.

### **Art. 7** **Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 82/2009**

1. L'articolo 13 della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 13  
Norma transitoria

1. Entro un anno dall'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 5, le strutture ed i servizi già accreditati si adeguano ai requisiti generali per l'accreditamento, contenuti nel regolamento di cui all'articolo 11, nonché ai requisiti specifici, contenuti nella medesima deliberazione.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, a pena di decadenza:

- a) le strutture già accreditate comunicano l'avvenuto adeguamento alla Regione, che lo segnala al comune;
- b) i servizi già accreditati comunicano l'avvenuto adeguamento al comune.

3. L'accreditamento delle strutture ha validità cinque anni decorrenti dalla data della comunicazione di cui al comma 2.

4. Entro un anno dalla comunicazione di cui al comma 2 e successivamente con periodicità annuale, a pena di decadenza, per il controllo di cui al comma 5:

- a) le strutture già accreditate effettuano la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti e la relativa documentazione è trasmessa entro i medesimi termini alla Giunta regionale;
- b) i servizi già accreditati effettuano la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti e la

relativa documentazione è trasmessa entro i medesimi termini al comune.

5. Entro un anno dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 4, e successivamente ogni anno:

a) la Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione, controlla il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori delle strutture già accreditate, individuate con metodo a campione, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 11;

b) il comune, acquisito il parere dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento nel caso di interventi di natura socio-sanitaria, controlla il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori dei servizi già accreditati.

6. Agli esiti del controllo di cui al comma 5 si applica la procedura disciplinata rispettivamente:

a) dall'articolo 6, commi 2 e 3, per le strutture;

b) dall'articolo 9, comma 3, per i servizi.”